

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO E LA SEC S.R.L.

PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO - COR-

RELATO NEI LAVORATORI DEL SETTORE SANITARIO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

La SEC S.r.l., con sede legale in Oristano, via dei Muratori 6/a, Cod. Fisc. e P.IVA 01059570950, nella persona del Legale Rappresentante dott. Silvio Frongia

PREMESSO CHE

la tutela della salute del lavoratore contro lo Stress lavoro-correlato costituisce obbligo posto specificatamente in capo al datore di lavoro dalla normativa di riferimento (D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), dal momento che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del predetto Decreto, il Medico Competente deve collaborare al Processo di Valutazione dei Rischi, fornendo in tal senso il proprio supporto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale mediante una partecipazione attiva e propositiva;

- la diffusione dell'emergenza da Coronavirus ha inciso sul tessuto organizzativo, modificando le condizioni lavorative complessivamente intese, posto che il lavoratore non è in grado di adattarsi completamente ai fattori stressogeni; tale stato avversivo condiziona infatti pesantemente la qualità

della prestazione e la produttività del lavoratore, il suo impegno, il grado

di interazione sociale ecc., causando danni alla sua salute mediante alte-

razioni dell'integrità fisica, psichica e/o psico-fisica;

- tale fenomeno è stato confermato anche dall'incremento considerevole del

numero di richieste di visita effettuate dal Medico Competente dietro pre-

cisa richiesta dei dipendenti appartenenti a tutti i ruoli professionali,

tendenti ad accertare problemi di salute provocati dall'attività lavorativa

in tutti i casi di asserite situazioni di disadattamento;

- **tale circostanza, di per sé, costituisce un segnale da registrare quale**

"evento sentinella" e determina la necessità di effettuare una rivalutazione

del rischio stress correlato all'attività lavorativa svolta nell'ambito

della predetta situazione emergenziale;

- il Responsabile SPP della ASL n.5 di Oristano ha manifestato la necessità

di avvalersi della collaborazione di un'equipe di valutazione, con la pre-

senza della figura professionale dello Psicologo del Lavoro;

- considerata la carenza di operatori qualificati per la valutazione dello

stress lavoro correlato all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezio-

ne e della Medicina del Lavoro e vista altresì in particolare la mancanza

della figura di uno Psicologo dedicato, si è reso necessario collaborare

con un Ente esterno dotato delle competenze adeguate per lo svolgimento

della Valutazione Stress lavoro-correlato;

- la ditta S.e.c. S.r.l. risulta possedere la professionalità necessaria a

garantire la consulenza tecnico-scientifica di supporto agli adempimenti

sopra riportati di cui al D.Lgs. 81/08 ed ha altresì manifestato formalmente

la propria disponibilità a rendere le attività di che trattasi, tramite la

presentazione di un preventivo che è stato ritenuto congruo e conforme da parte del Responsabile SPP;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 - PREMESSA E OGGETTO

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente convenzione regola i seguenti servizi:

-Collaborazione per la valutazione del rischio stress lavoro correlato da effettuarsi con metodologia INAIL (preliminare ed eventuale approfondita.

1) La Valutazione preliminare SLC sarà articolata nelle seguenti fasi:

- proposta ed approvazione metodologia di valutazione;

-acquisizione informazioni utili per la pianificazione delle attività di valutazione;

- individuazione dei gruppi omogenei e dei gruppi di valutazione;

-richiesta e acquisizione di dati;

-presentazione dei dati ai gruppi di valutazione e validazione;

-elaborazione dei dati e relativa valutazione;

-presentazione dei risultati ottenuti, consegna relazione di valutazione con proposta programma attività per la valutazione approfondita;

-la pianificazione dell'attività e le tempistiche sono in funzione delle esigenze e delle disponibilità della committenza;

2) La Valutazione approfondita della SLC): solo a seguito della valutazione preliminare potrà essere pianificata l'attività necessaria per la valutazione approfondita dello SLC, che, pertanto, potrà essere quotata solo suc-

cessivamente.

Art.2 - MODALITÀ PRESTAZIONI

La consulenza sarà organizzata secondo le tempistiche e con le modalità che verranno concordate tra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL n.5 di Oristano ed i tecnici della SEC S.r.L.

La ASL n.5 di Oristano si impegna ad assicurare le condizioni necessarie per il regolare svolgimento delle attività fornendo qualunque informazione e documentazione che si ritenga necessaria ai fini dell'obiettivo prefissato.

Art.3 - TARIFFE E RENDICONIAZIONE

L'attività per la valutazione preliminare dello SIC è stimata in complessive 300 ore ed il compenso orario del servizio prestato dalla SEC S.r.l. è quantificato in € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)al netto dell'IVA.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 sarà certificata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL n.5 di Oristano attraverso una relazione sui risultati delle attività.

Il pagamento sarà articolato in rate bimestrali che verranno liquidate in seguito a ricezione di apposita relazione sull'andamento delle attività, approvata formalmente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL n.5 di Oristano.

Provvederà alla liquidazione delle spettanze dovute alla SEC S.r.l. la S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo della Asl n. 5 di Oristano.

La ASL n.5 di Oristano, ricevute le fatture della SEC S.r.l., procederà alla liquidazione entro il trentesimo giorno e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di apposizione da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL n.5 di Oristano del visto di regolarità

del servizio svolto dalla SEC S.r.l. mediante accredito su conto corrente intestato alla stessa SEC S.r.l.

Art.4 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità di 1 anno.

La medesima potrà essere rinnovata mediante atto espresso tra le Parti e potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di un mese da inoltrare con raccomandata A/R. Nel caso di recesso saranno fatti salvi i diritti a percepire i corrispettivi dovuti per l'attività utilmente svolta.

Art.5 - TRATTAMENTO DEI DATI

La Asl n. 5 di Oristano e la SEC S.r.l., ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzano il trattamento dei dati personali trattati per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i dipendenti, collaboratori e professionisti autorizzati alle attività di cui alla presente convenzione entreranno in possesso, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali delle Aziende, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.6 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Oristano. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 7- SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della Asl n. 5 di Oristano.

Il presente atto è composto da n.7 pagine e da n.8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

Dott. Angelo Maria Serusi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

della SEC S.r.l.

Dott. Silvio Frongia